

Circ.Ass. 20 febbraio 1998, n. 10 ⁽¹⁾.

Legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51 e successive modificazioni - Concessione di sussidi alle scuole materne non statali.

(1) Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 27 giugno 1998, n. 32.

La *legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51* concernente provvedimenti per la scuola materna in Sicilia, nell'intento di favorire l'incremento ed il miglioramento dell'attività educativa ed assistenziale svolta nelle scuole materne non statali, prevede, agli artt. 2 e 3, la concessione di premi e sussidi in favore delle stesse.

Con la presente si intendono fornire le necessarie istruzioni aventi carattere permanente, da valere, pertanto, anche per gli anni successivi.

Eventuali modifiche o integrazioni potranno essere annualmente diramate da questo Assessorato entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno.

A) Generalità

I sussidi saranno concessi alle scuole materne non statali debitamente autorizzate che accolgono gratuitamente alunni di disagiate condizioni economiche che adottino gli indirizzi educativi e gli orari prescritti per le scuole materne statali.

B) Requisiti

1) La condizione di cui al punto A non può intendersi soddisfatta, nei casi in cui:

- a) la gratuità è limitata ad un solo bambino;
- b) le scuole richiedano comunque alle famiglie in sostituzione delle rette contributi ad altro titolo;
- c) i bambini risultino accolti a titolo semigratuito.

2) I predetti benefici possono essere concessi soltanto alle scuole materne non statali nelle quali l'assunzione del personale sia stata effettuata con gli stessi criteri delle altre scuole e sia garantito ad esso lo stesso trattamento economico.

3) Il numero degli alunni iscritti e frequentanti sia conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per le scuole materne statali.

C) Presentazione delle domande

1) Le domande, redatte in carta libera su modello conforme all'allegato A ed indirizzate all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione regionale istruzione - gruppo VI pubblica istruzione, devono essere presentate al direttore didattico del circolo in cui le scuole funzionano dagli enti, associazioni e privati annualmente nel periodo dal 2 gennaio all'1 febbraio.

Per l'anno 1998 le domande dovranno essere presentate entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2) La domanda, conforme al modello allegato A, deve essere esattamente compilata in ogni sua parte: i dati risultanti dovranno essere esattamente rispondenti alle effettive situazioni delle scuole, attese le responsabilità connesse con le dichiarazioni da prendere a fondamento di erogazioni a carico del bilancio della Regione.

3) Per le scuole materne che aderiscono alla Federazione italiana scuole materne (F.I.S.M.) le domande possono essere presentate ai direttori didattici per il tramite delle federazioni provinciali utilizzando i modelli allegato A, B e C.

4) Le domande possono essere presentate direttamente al Provveditore agli studi nel caso che un ente gestisca più scuole materne in una stessa Provincia. In tale ipotesi, l'ente gestore presenterà un'unica domanda direttamente al provveditore agli studi competente. La domanda, conforme al suddetto allegato A, dovrà contenere l'elenco delle scuole cui si riferisce la richiesta del sussidio.

Alla domanda devono essere allegati:

a) copia del contratto di assunzione del personale laico impiegato nella scuola o dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per l'insegnante o la direttrice che sia anche gestore della stessa;

b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali per insegnanti e/o assistenti impiegati nella scuola, tranne nei casi in cui questi siano esclusi per legge dall'obbligo delle assicurazioni sociali o da quello contro le malattie (leggi n. 392 del 3 maggio 1956 e n. 535 del 24 giugno 1966).

Le cooperative devono allegare la copia del proprio statuto dal quale sia possibile evincere che ogni unità impiegata nella scuola fa parte della cooperativa in qualità di socio e che, pertanto, partecipi ad eventuali utili di gestione della stessa, il cui tipo di ripartizione deve essere specificato. Deve essere prodotto anche il certificato di iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio. I Comuni possono invece allegare dichiarazioni del proprio ufficio di Ragioneria a dimostrazione del versamento degli oneri previdenziali e sociali.

D) Criteri di valutazione

1) Ai fini della valutazione delle domande e della formulazione delle relative proposte, i direttori didattici ed i provveditori agli studi, nell'ambito delle proprie competenze, devono attenersi ai seguenti elementi:

- numero dei bambini iscritti o frequentanti, intendendo per frequentanti la media dei bambini presenti a scuola, calcolata alla data di presentazione della domanda di sussidio o sulla base delle presenze risultanti dai registri della scuola;

- numero delle sezioni di cui la scuola è costituita assumendo come riferimento, per la razionale costituzione delle sezioni nelle scuole plurisezionali, il numero di bambini prescritto dalle vigenti disposizioni delle scuole materne statali, dovendosi ritenere, in linea di massima, non giustificata da effettive esigenze la costituzione di più sezioni con un numero di bambini di molto inferiore;

- numero dei bambini accolti gratuitamente alla frequenza rispetto alla media dei bambini iscritti e frequentanti secondo i dati che devono risultare dai documenti all'uopo tenuti da ciascuna scuola;

- oneri sostenuti o da sostenere nella gestione della scuola per remunerazione del personale, per refezione gratuita ai bambini, per servizio di trasporto gratuito, per dotazione di sussidi didattici e materiale di esercitazioni. Utili indicazioni, a tal fine, possono essere tratte anche dal rendiconto dei sussidi ricevuti per il precedente esercizio finanziario.

2) Ai sensi dell'*art. 3 della legge regionale n. 51 del 1969* sarà data la precedenza alle scuole materne che siano gestite da privati, che siano ubicate in Comuni sforniti di scuole materne statali e di scuole materne finanziate dalla Regione.

3) I criteri sopra indicati, pur non consentendo la determinazione di parametri rigidi, dovranno concorrere a determinare la ripartizione comparativamente più rispondente alle condizioni di funzionamento ed ai bisogni delle singole scuole.

4) A tal fine, i provveditori agli studi, tenute presenti, in linea di massima, le assegnazioni globali disposte per ciascuna Provincia nell'esercizio finanziario precedente, definiscono preventivamente, in una riunione con i direttori didattici, l'applicazione omogenea dei criteri ai fini dell'esame delle richieste dei gestori. Ciò consentirà una prima comparazione tra le scuole di uno stesso circolo e quindi, un'ulteriore comparazione anche tra le scuole di diversi circoli di una stessa Provincia.

E) Competenze dei direttori didattici

1) Annualmente, non oltre il 30 marzo, i direttori didattici trasmettono le domande e la relativa documentazione al provveditore agli studi, dopo avere redatto la propria relazione, nello spazio a ciò riservato nel modello conforme all'allegato A, sulla richiesta avanzata dagli enti interessati. Nella stessa i direttori didattici avranno cura di attestare:

a) l'esistenza dell'autorizzazione al funzionamento della scuola, specificando il numero delle sezioni funzionanti e lo stato (laico o religioso) del personale insegnante o assistente addetto;

b) che nello stesso Comune non funzionano altre scuole materne statali e regionali. Per l'anno 1998 il termine di cui al precedente comma è fissato al sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2) La relazione dei direttori didattici deve essere fondata sulla diretta conoscenza delle condizioni di funzionamento delle scuole e sulle effettive esigenze di ciascuna di esse.

3) I direttori didattici possono, quindi, esperire accertamenti in ordine ai dati comunicati dai gestori nella domanda conforme all'allegato A.

4) Detta relazione, avendo rilevanza determinante ai fini delle proposte che devono essere formulate in sede provinciale, dovrà offrire, sia pure in termini sintetici, gli elementi indispensabili ai fini indicati.

F) Competenze dei provveditorati agli studi

1) I provveditorati agli studi ricevono le domande trasmesse dai direttori didattici, nonché quelle direttamente loro inviate (vedi lettera C n. 4) ed esperiscono nell'ambito della propria competenza, gli accertamenti che ritengono opportuni, anche per il tramite dei competenti direttori didattici, in ordine ai dati comunicati dai gestori nelle domande conformi all'allegato A.

2) I provveditorati agli studi, con motivata relazione, sottopongono tutte le domande di sussidio al parere del consiglio scolastico provinciale.

3) Ottenuto il parere del suddetto organo, ovvero, decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni di cui all'*art. 17 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10* dal ricevimento da parte dell'organo consultivo predetto delle richieste di parere, i provveditori agli studi formulano le proposte di sussidio all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione - Direzione istruzione - gruppo VI - nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

4) Tali proposte devono essere formulate sulla parte della domanda conforme all'allegato A a ciò riservata, e devono essere raccolte in tre distinti elenchi in triplice copia ciascuno, dei quali uno contenente le proposte di sussidio in favore delle scuole gestite dagli enti di cui alla lettera C n. 4 ivi compresi gli enti autarchici territoriali (allegato B), l'altro le proposte in favore di tutte le altre scuole materne non statali (allegato B) ed il terzo le proposte in favore delle scuole private ubicate in Comuni sforniti di scuole materne statali e regionali (allegato C).

5) In ogni caso le proposte di sussidio non devono essere superiori alle richieste dei gestori.

G) Adempimenti dell'Assessorato e liquidazione dei sussidi

1) L'Assessorato, esamina le proposte dei provveditorati agli studi, compila il piano generale di ripartizione del finanziamento e restituisce ai provveditorati agli studi una copia di ciascuno dei due elenchi conformi all'allegato B con l'indicazione della somma complessiva assegnata e degli importi dei sussidi da erogare alle singole scuole.

2) Il pagamento dei sussidi per l'intero ammontare è effettuato in una unica soluzione.

Nel caso in cui le scuole interessate non abbiano ripreso il funzionamento con l'inizio dell'anno scolastico successivo, il pagamento del sussidio dovrà essere effettuato nei limiti dei due terzi della somma assegnata.

3) Si raccomanda vivamente che sia dato il più sollecito corso alle operazioni di erogazione dei sussidi, segnalando l'opportunità che gli adempimenti preliminari all'emissione degli ordini di pagamento siano compiuti non appena ricevuti gli elenchi modello B e C senza attendere l'avviso di esigibilità delle somme accreditate dall'Assessorato. Inoltre nei casi di più scuole gestite dallo stesso ente o associazione può essere ammesso a favore dei gestori un unico ordine di pagamento per l'ammontare complessivo dei sussidi assegnati alle scuole di ciascuno di essi dipendenti.

4) Le somme rese disponibili per sussidi in tutto o in parte non erogate per qualsiasi causa devono essere messe a disposizione di questo Assessorato il quale si riserva di disporre la destinazione.

La relativa comunicazione deve essere fatta non appena espletate le operazioni di pagamento.

H) Adempimenti finali

1) Entro due mesi dalla riscossione delle somme assegnate a titolo di sussidio, i beneficiari presentano al provveditorato agli studi una relazione sull'impiego delle somme così ottenute.

2) Tali relazioni, dopo l'esame dell'ufficio di ragioneria del provveditorato agli studi sono acquisite agli atti e possono costituire utile fonte di consultazione per la valutazione di richieste di sussidio che saranno presentate negli anni successivi.

3) I provveditori agli studi possono disporre accertamenti sull'effettiva utilizzazione della somma corrisposta e riferire all'Assessorato su eventuali irregolarità accertate.

La presente circolare sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi della *lettera C dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20* e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.